



Città di Lainate

Codice Ente 11004

C.C. n. 32 del 31/03/2016

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.
-----------------	---

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione - seduta pubblica

L'anno 2016, addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

LANDONIO ALBERTO	si	TAGLIAFERRO ANDREA	si
CRESPI ANGELO	si	COZZI CLAUDIA	no
MARCHESE ANTONIO	si	FOI GIANCARLO	si
QUARANTA EMILIO	si	PINNA ANDREA	si
LEVI JACOPO GIUSEPPE	si	PROCOPI ROSALBA	no
LAROSA ACERBI ROMINA	si	CAPOBIANCO MARIO	si
VITALE VINCENZO	si	MENEGAZZO BARBARA	si
FALCHI ANTONELLA	si	SIMONE CHRISTIAN	si
PRAVETTONI ALVARO	si		

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 15

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3 (Capobianco, Foi, Pinna)

Astenuti n. 2 (Simone e Menegazzo)

DELIBERA

di approvare la suesposta deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE
Pravettoni Alvaro
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

PROPOSTA

L'Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche, Lavoro

VISTO l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha sancito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

DATO ATTO CHE il precitato comma 639, come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), recita: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di *una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che disciplinano le diverse componenti del tributo;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del comma 669 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, modificato dall'art. 1, comma 14, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);

- il comma 677 (come modificato dal comma 679 dell'articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015) riporta: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."
- ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

VISTI in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013, integrati e modificati dall'art. 1, commi 14 -lettere c) e d)- e 54, della Legge 208/2015:

- .678: "...Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.";
- .681, "...Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.";

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 (rinvio al regolamento);

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali è stato differito:

- al 31 marzo 2016 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicazione

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015);

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016);

RICHIAMATO il comma 26 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016):

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

RITENUTO di confermare le aliquote già applicate nell'anno 2015, aggiornate con le esenzioni previste dalla normativa vigente, come riportate nell'allegata tabella A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'allegato B) che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e che riporta l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TASI e demanda al Comune la definizione delle scadenze del pagamento, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- comma 692 - che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del regolamento per l'applicazione della TASI;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- ai sensi dei regolamenti vigenti il Funzionario Responsabile del Tributo, in caso di affidamento delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta ad una società partecipata, è individuato nel legale rappresentante della stessa;

DATO ATTO CHE Ge.Se.M. S.r.l. è la società partecipata affidataria del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, alla quale è stata affidata anche la TASI a partire dall'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione

1. di confermare le aliquote TASI, aggiornate con le esenzioni previste dalla normativa vigente, come da allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'applicazione delle aliquote TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
3. di dare atto che il gettito previsto, applicando le aliquote deliberate alla base imponibile IMU -di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- è pari a € 2.050.000,00 come da simulazione allegata;
4. di approvare l'allegato B) che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta e che riporta l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi;
5. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell'imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
6. di dare atto che la società partecipata Ge.Se.M. S.r.l., affidataria del servizio di gestione, di accertamento e di riscossione dei tributi, è il soggetto incaricato anche della gestione della TASI a partire dall'anno 2014;
7. di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile del Tributo nel legale rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del tributo;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Lainate li 22/03/2016

La Responsabile
Simona Parini / INFOCERT SPA

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Settore Gestione Finanziaria, Innovazione Tecnologica e Controllo delle Partecipate - U/O
Ragioneria

Proposta N° 2016 / 32

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 22/03/2016

La Responsabile
Simona Parini / INFOCERT SPA

Note:

La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI LAINATE - TASI			PREVISIONE GETTITO 2016 - SIMULAZIONE CON CONFERMA ALIQUOTE DELIBERATE PER IL 2015			
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	IMPONIBILE	ALIQUOTA MAX (TASI+IMU)	ALIQUOTA TASI	IMPOSTA PREVISTA		
ABITAZIONI PRINCIPALI	€ 635.040.000,00	0,006	0	€ -	€ 5.329,53	
AB.PRINCIPALI LUSO	€ 2.131.810,80	0,006	0,0025	€ 5.329,53		
ALTRE ABITAZIONI	€ 124.584.534,48	0,0106	0,0016	€ 199.335,26	€ 2.010.466,41	
UFFICI	€ 30.993.564,00	0,0106	0,0025	€ 77.483,91		
FABBRICATI CAT. B	€ 791.500,92	0,0106	0,0025	€ 1.978,75		
ALTRI BOX E CANTINE	€ 43.680.000,00	0,0106	0,0016	€ 69.888,00		
NEGOZI	€ 36.591.653,18	0,0106	0,0025	€ 91.479,13		
LABORATORI	€ 23.786.938,77	0,0106	0,0025	€ 59.467,35		
FABBRICATI SPORTIVI	€ -	0,0106	0,0025	€ -		
IMMOBILI ALER	€ 6.479.845,68	0,0106	0	€ -		
IMMOBILI IN USO GRATUITO	€ 96.126.072,00	0,0106	0,002	€ 192.252,14		
BENI MERCE	€ 7.222.222,22	0	0	€ -		
FABBRICATI INDUSTRIALI	€ 514.971.232,23	0,0106	0,0025	€ 1.287.428,08		
ISTITUTI DI CREDITO	€ 1.933.596,00	0,0106	0,0025	€ 4.833,99		
FABBRICATI A VALORE	€ 10.527.920,76	0,0106	0,0025	€ 26.319,80		
AREE FABBRICABILI	€ 90.000.000,00	0,0106	0,0016	€ 144.000,00		€ 144.000,00
TERRENI AGRICOLI	€ 4.125.000,00	0,0106	0	€ -		€ -
RURALI STRUMENTALI	€ 2.868.789,42	0,002	0,001	€ 2.868,79		€ 2.868,79
RIDUZIONE LOCATARI *				-€ 117.476,22	-€ 117.476,22	
			Totale	€	2.045.188,51	
PREVISIONE 2016				€	2.050.000,00	

* RETTIFICA APPORTATA IN QUANTO E' STATA ABOLITA L'IMPOSTA ANCHE PER I LOCATARI/OCCUPANTI CHE UTILIZZANO L'IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE

COMUNE DI LAINATE
TASI - Aliquote 2016

Aliquota TASI per le unità immobiliari soggette ad aliquota ordinaria IMU (0,009): 0,0016

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA MASSIMA IMU + TASI	ALIQUOTA IMU 2016	ALIQUOTA TASI 2016
ALTRE ABITAZIONI	A	0,0106	0,009	0,0016
UFFICI E STUDI PRIVATI	A/10	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI CAT. B	B	0,0106	0,0081	0,0025
NEGOZI E BOTTEGHE	C/1	0,0106	0,0081	0,0025
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO (ALTRI BOX E CANTINE) - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE (SENZA FINE DI LUCRO) - TETTOIE CHIUSE OD APERTE	C/2 - C/6 - C/7	0,0106	0,009	0,0016
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	C/3	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI E LOCALI PER ESERCIZI SPORTIVI (SENZA FINE DI LUCRO)	C/4	0,0106	0,0081	0,0025
FABBRICATI CAT. D (FABBRICATI INDUSTRIALI, ISTITUTI DI CREDITO, FABBRICATI A VALORE,...)	D	0,0106	0,0081	0,0025
AREE FABBRICABILI		0,0106	0,009	0,0016
TERRENI AGRICOLI		0,0106	0,009	0
MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/2	0,002	0	0,001
LABORATORI PER ARTI E MESTIERI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	C/3	0,002	0	0,001
FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER LE SPECIALI ESIGENZE DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/7	0,002	0	0,001
FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	D/10	0,002	0	0,001
ABITAZIONI PRINCIPALI	A/2 - A/3 - A/4 - A/5-A/6-A/7- A/11 e pert.	0,006	0	0
AB.PRINCIPALI LUSO	A/1 - A/8 - A/9 e pert.	0,006	0,0035	0,0025
ABITAZIONI IN USO GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO E SECONDO GRADO, IN LINEA RETTA E COLLATERALE		0,0106	0,005	0,002

SERVIZI INDIVISIBILI - SPESE FINANZIATE CON GETTITO TASI

Di seguito si riportano le spese che si intendono finanziare con la TASI.

Premesso che i servizi indicati non esauriscono l'elenco dei servizi indivisibili, si specifica che le spese finanziate sono quota parte delle spese sostenute dall'ente.

Tipo di costo	Descrizione analitica	2016	2017	2018
<i>Polizia locale e amministrativa</i>	Retribuzioni al personale	740.116,47	727.200,00	730.700,00
	Spese per il funzionamento del servizio	67.535,93	39.300,00	93.800,00
	Totale parziale	807.652,40	766.500,00	824.500,00
<i>Illuminazione pubblica</i>	Manutenzione impianti	250.000,00	250.000,00	215.000,00
	Energia elettrica	568.500,00	568.500,00	533.500,00
	Totale parziale	818.500,00	818.500,00	748.500,00
<i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>	Manutenzione parchi e giardini	140.000,00	390.000,00	390.000,00
	Totale parziale	140.000,00	390.000,00	390.000,00
<i>Viabilità e infrastrutture stradali</i>	Manutenzione strade	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Energia elettrica impianti semaforici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Manutenzione impianti semaforici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale parziale	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<i>Sistema di protezione civile</i>	Spese per il funzionamento del servizio	12.000,00	0,00	12.000,00
	Totale parziale	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</i>	Retribuzioni al personale	181.437,60	0,00	0,00
	Spese per il funzionamento del servizio	15.410,00	0,00	0,00
	Totale parziale	196.847,60	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00